

SOTTOMISURA 11.1

Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica.

La Sottomisura persegue i suoi obiettivi attraverso l'*Operazione 11.1.1 Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica*, e prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- conformità al metodo di produzione biologica, come stabilito dal Regolamento CE 834/2007 e sue successive modifiche e integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale;
- uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'Allegato II del Regolamento CE 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'Allegato I del Regolamento CE 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- compilazione dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (articolo 72, del Regolamento CE 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni).

Il rispetto degli impegni deve essere attuato in osservanza a quanto previsto dal Regolamento CE 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, in merito al periodo di conversione previsto per le diverse colture pari a:

- 2 anni, per le colture erbacee;
- 3 anni, per le colture arboree.

L'Operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

I **beneficiari** del presente intervento sono:

- agricoltori attivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro, singoli o associati.

L'accesso alla presente Misura può avvenire anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione attivate nell'ambito della Misura 16.

Importi e aliquote di sostegno

Il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti Operazioni:

- *10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei;*
- *10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale;*
- *10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ della biodiversità agraria animale*

Ed è altresì cumulabile con la *Misura 14, "Benessere degli animali"*.

L'accesso a questa Operazione è cumulabile con la *Misura 13, "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate"*.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II al Regolamento UE 1305/2013:

- colture annuali, 600€/ha per anno;
- colture permanenti specializzate, 900€/ha per anno;
- per gli altri usi agricoli del suolo (inclusi prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti), 450€/ha per anno.

Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, sono distinti in base all'appartenenza, delle essenze vegetali coltivate, a determinati "Gruppi di Coltura" definiti nel testo legale approvato dalla Commissione europea.

Il premio concesso per questa Operazione è comunque di importo costante per 5 anni.

RESPONSABILE DI MISURA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO A VOCAZIONE AGRICOLA

Dirigente FABIO GENCHI

tel. 06.51688245

email fgenchi@regione.lazio.it

GUIDO BRONCHINI

tel. 06.51688253

email gbronchini@regione.lazio.it

TESTO LEGALE

11.1.1 Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.1 pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- **11.1.1.1** garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale;
- **11.1.1.2** uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. (CE) 889/2008 e sue s.m.i.
- **11.1.1.3** uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.
- **11.1.1.4** compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. (CE) 889/2008 e sue s.m.i.)

Il rispetto degli impegni deve essere attuato in osservanza di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni in merito al periodo di conversione previsto per le diverse colture, che è pari a:

- per le colture erbacee: 2 anni.
- per le colture arboree : 3 anni.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

È altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Reg. (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di Programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento n. 834/2007 sul metodo di produzione biologico;
- Regolamento n. 889/2008 di attuazione del regolamento n. 834/2007;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola);
- Regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi;
- Regolamento 1305/2013, art. 15 (servizi di consulenza), art. 16 (regimi di qualità), art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 35 (cooperazione).

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della misura agricoltura biologica sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103 2013, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche di agricoltura biologica per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 29 par. 4 del Reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dalla conversione al metodo di produzione biologica, rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline. Sono coperti anche i costi di transazione. I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013 e solo per la parte che va oltre l'ordinarietà:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

Inoltre, per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che aderiscono alla presente misura e che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC sono remunerati solo perdite di reddito e costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) N. 1307/2013.

Tuttavia, gli aiuti previsti dalla presente misura non contengono elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto detti aiuti:

- non remunerano né l'avvicendamento, né la rotazione né la diversificazione colturale;
- non prevedono premi per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo;
- non rimborsano i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle superfici investite con colture permanenti che costituiscono aree di interesse ecologico, già esistenti o da impiantare;
- su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico nell'ambito del piano colturale di cui al DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, attuativo del DM 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà.

Pertanto non vi è doppia remunerazione della pratica di diversificazione per quanto riguarda l'impegno di avvicendamento delle colture, mentre non vi sono rischi di sovrapposizione tra gli impegni della misura in generale e le altre due pratiche di inverdimento.

In definitiva, per nessuna delle pratiche di inverdimento si determinano sovra compensazioni.

Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal Regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007e successive modificazioni.

I beneficiari devono aderire al metodo biologico con una superficie minima, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, uguale o superiore a 1 ha.

I beneficiari hanno l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni. Per la notifica in questione è obbligatoria la prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 e s.m.i. (prove documentali fornite dagli Organismi di controllo).

Il beneficiario può aderire alla presente sottomisura e tipologia di operazione solo a condizione che, alla data della presentazione della domanda di aiuto iniziale:

a) non sia terminato il periodo di conversione al metodo di produzione biologico per nessuna delle superfici agricole presenti in azienda.

b) il beneficiario non deve aver assunto un analogo impegno agro-ambientale, inerente l'applicazione del metodo di produzione biologico, ai sensi della misura "214" – azione 214.2 del PSR 2007/2013 attuativo del Reg. CE 1698/05). Nel caso in cui anche una sola delle condizioni di cui ai suddetti punti a) e b) non risulti soddisfatta, il beneficiario potrà fare domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di operazione 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi

di agricoltura biologica” della sottomisura 11.2.

Condizione obbligatoria per l’adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l’art. 47 del Reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell’impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell’azienda; operazioni di ricomposizione fondiaria; cause di forza maggiore; ecc.) si rimanda al capitolo 8.1. “descrizione generale delle misure”, allo stesso articolo 47 del Reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si presume che potenzialmente tutti i beneficiari di questa misura forniscano gli stessi benefici ambientali in quanto soggetti agli stessi impegni; per tale ragione il Regolamento (UE) N. 1305/2013 non richiede che vengano stabiliti i criteri di selezione per la misura Agricoltura biologica. Tuttavia, l’attuazione della misura può portare benefici ambientali particolarmente importanti in determinate aree; pertanto i criteri di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari riferiti a:

- collocazione dell’azienda agricola in aree a elevato interesse/sensibilità ambientale:
 - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Zone speciali di conservazione (ZSC) individuate ai sensi della Rete Natura 2000;
 - Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;
 - Aree protette del sistema regionale e nazionale dei parchi;
 - Aree critiche per l’agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici);
- approccio collettivo da parte di associazioni di agricoltori attivi;
- beneficiari che partecipano ad una “filiera organizzata”;
- beneficiari con allevamenti aziendali biologici.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti tipologie di operazione:

- **10.1.1** “Inerbimento degli impianti arborei”;
- **10.1.8** Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale;
- **10.1.9** Conservazione in azienda, in situ o ex situ della biodiversità agraria animale.

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è cumulabile con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

Nei casi di cumulo si è provveduto a verificare che il cumulo dei premi previsti dalle diverse operazioni applicabili sulla medesima superficie non generi una sovra compensazione, in quanto non c’è sovrapposizione di impegni tra le diverse operazioni. Quanto sopra in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 11 del Reg. (UE)808/2014.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell’allegato II al Reg. (UE) n.1305/2013:

- 600 euro ettaro/anno per le colture annuali;
- 900 euro ettaro/anno per le colture permanenti specializzate;
- 450 euro ettaro/anno per gli altri usi agricoli del suolo, ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti;.

Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), sono distinti sulla base all’appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici agricole oggetto di impegno ad uno dei seguenti “Gruppi di Coltura” sotto elencati.

Il premio concesso per la presente tipologia di operazione è comunque di importo costante per 5 anni in quanto il montante cumulato nel quinquennio tiene conto della perdita complessiva di margine lordo che si verifica nella fase di conversione al biologico e nella fase successiva.

GRUPPO A1) 180 euro/ha:

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.

- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino.
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo Pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

GRUPPO A2) 150 euro/ha:

- Foraggere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo Pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale non dovrà essere minore di 0,3.

GRUPPO B) 330 euro/ha:

- Cereali: Mais.
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.).
- Piante officinali ed aromatiche.
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

GRUPPO C) 600 euro/ha:

- Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti con esclusione delle colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A1 e A2;
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo Pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

GRUPPO D) 390 euro/ha:

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

GRUPPO E) 800 euro/ha:

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

GRUPPO F) 320 euro/ha:

- Castagno da frutto, Noce da frutto.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'Organismo Pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a.L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).
- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- Controlli svolti dagli Organismi di controllo.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Gli impegni e le condizioni di ammissibilità non sono chiari o presentano delle difficoltà di attuazione.
- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco (controlli partecellari, del metodo di produzione biologico, di temporalità rispetto alla conversione).

- Verifica della condizione di conversione (2 anni per le colture erbacee; 3 anni per le colture arboree) all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco degli operatori biologici.
- Verifica della condizione di adesione da parte del beneficiario e nello specifico verifica che non abbia aderito già in passato ad analoghi impegni.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difficoltà di superficie/tipologia di coltura.
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali.

II. Ritardo nell'aggiornamento della documentazione presente nel SIB da parte dell'OdC.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).

-APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici:

Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG - SIB) per la verifica e rendicontazione della superficie destinata al biologico e del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica;

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

-APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici:

Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

- Controlli svolti dagli Organismi di controllo:

-APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici e di verifica amministrativa:

Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG - SIB) e ulteriore documentazione inviata dagli Organismi di controllo per la verifica del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Gli impegni e le condizioni di ammissibilità non sono chiari o presentano delle difficoltà di attuazione.
- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco (controlli partecellari, del metodo di produzione biologico, di temporalità rispetto alla conversione).

-APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

- Verifica della condizione di conversione (2 anni per le colture erbacee; 3 anni per le colture arboree) all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco degli operatori biologici.
- Verifica della condizione di adesione da parte del beneficiario e nello specifico verifica che non abbia aderito già in passato ad analoghi impegni.

-APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.

Incrocio tra le banche dati Informatiche (SIGC - SIB) per la verifica e rendicontazione della superficie destinata al biologico e del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difficoltà di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici.

Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

Collegamento con la notifica bio ed utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico).

- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.
- APC 2** Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.

Circolare dell'AdG su richiamo degli obblighi ricadenti sui beneficiari. Seminario per i tecnici sul sistema degli impegni del PSR e sui controlli.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- APC 5** Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.

Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. Attività informative rivolte ai beneficiari.

- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 8** Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario;

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

II. Ritardo nell'aggiornamento della documentazione presente nel SIB da parte dell'OdC.

- Verifiche sugli esiti dei controlli (documenti giustificativi) emessi da parte degli Organismi di Controllo e caricati sul SIB, nonché verifiche delle sanzioni emesse a carico degli operatori da parte degli Organismi di controllo.Ù

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Inoltre, l'Organismo Pagatore (OP) verifica gli esiti della conformità al metodo dell'agricoltura biologica nonché le eventuali irregolarità ed infrazioni emesse dagli Organismi di Controllo e Certificazione (OdC). Tali verifiche si basano su:

- controlli informatizzati, derivanti dall'incrocio di dati contenuti tra SIGC (sistema integrato di gestione e controllo) e Sistema Informativo Biologico (SIB), volti a verificare la conformità al metodo biologico, sulla superficie aziendale, attraverso l'idonea documentazione emessa da parte dell'OdC. Questa documentazione riguarda lo status del beneficiario e l'esito dei controlli e delle visite aziendali effettuate dall'OdC ed è disponibile direttamente nel SIB;
- verifiche documentali in azienda, effettuate direttamente dall'OP nell'ambito dei controlli in loco, inerenti il regi-

stro aziendale ed eventuale presenza di documentazione emessa dall'OdC su irregolarità ed infrazioni con la conseguente verifica che il beneficiario rispetti le raccomandazioni dell'OdC e sia conforme alle norme previste dall'agricoltura biologica.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del regolamento medesimo.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate da un apposito provvedimento Nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015.

Nella tabella 11.B, si riporta l'elenco degli impegni e delle baseline ad essi associate.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del regolamento medesimo.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate da un apposito provvedimento Nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015.

Nella tabella 11.B, si riporta l'elenco degli impegni e delle baseline ad essi associate.

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.1.1				
RISPETTO DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO	<p>11.1.1.1 garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale</p> <p>Si: remunerato mancati guadagni e costi aggiuntivi derivanti dall'adesione ad un metodo di produzione a riduzione zero (eliminazione totale) di input chimici di sintesi, come dettagliato nei successivi impegni. Nel caso della conversione, tale differenziale di margine lordo è ancora più marcato</p>	<p>controllo informativo: utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico) e del SIGC da dove si evince che tutta la superficie agricola aziendale è assoggettata al sistema di certificazione delle produzioni biologiche</p> <p>Controllo documentale: verifica della presenza del documento giustificativo emesso dall'OdC valido per la durata dell'impegno</p>	<p>Non risultano sovrapposizioni in quanto</p> <p>1) Per quanto riguarda la diversificazione colturale Non vi è sovrapposizione in quanto il premio non remunera l'avvicendamento o la rotazione delle colture;</p> <p>2) per quanto riguarda il pascolo, i premi non prevedono la remunerazione per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo;</p> <p>3) Per quanto riguarda le Aree di interesse ecologico (EFA) non sono previsti rimborsi per i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle EFA costituite da elementi fissi; inoltre, su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà.</p> <p>Pertanto non risultano sovrapposizioni tra gli impegni della misura e il greening.</p>	Non pertinente	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 1	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FERTILIZZANTI	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FERTILIZZANTI	<p>La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali</p> <p>Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti</p>

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.1.1					
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agromonomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
RISPETTO DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO	11.1.1.1 garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale	Si: remunerato mancati guadagni e costi aggiuntivi derivanti dall'adesione ad un metodo di produzione a riduzione zero (eliminazione totale) di input chimici di sintesi, come dettagliato nei successivi impegni. Nel caso della conversione, tale differenziale di margine lordo è ancora più marcato	controllo informatico: utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico) e del SIGC da dove si evince che tutta la superficie agricola aziendale è assoggettata al sistema di certificazione delle produzioni biologiche Controllo documentale: verifica della presenza del documento giustificativo emesso dall'OdC valido per la durata dell'impegno	Non risultano sovrapposizioni in quanto 1) Per quanto riguarda la diversificazione colturale Non vi è sovrapposizione in quanto il premio non remunera l'avvicendamento o la rotazione delle colture; 2) per quanto riguarda il pascolo, i premi non prevedono la remunerazione per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo; 3) Per quanto riguarda le Aree di interesse ecologico (EFA) non sono previsti rimborsi per i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle EFA costituite da elementi fissi; inoltre, su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà. Pertanto non risultano sovrapposizioni tra gli impegni della misura e il greening.	Non pertinente	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 1	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FITOFARMACI	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FERTILIZZANTI	La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.1.1
DIFESA FITOSANITARIA	<p>11.1.1.2 uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.</p> <p>Si: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di principi attivi più selettivi e costosi e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita.</p>	<p>Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. in merito alle operazioni effettuate nell'ambito dell'uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i. controllo visivo: secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenze in merito all'uso di prodotti fitosanitari non previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.</p>	Non pertinente	<p>Non pertinente</p> <p>CGO 10 – Prodotti fitosanitari in relazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in azienda, gli obblighi di natura tecnica connessi all'impegno sono: *Obblighi validi per tutte le aziende: *disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; *il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; *rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; *presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; *presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VII del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); *nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469). *Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN): *disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. *disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere: *le informazioni sul prodotto acquistato; *le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.</p> <p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MIPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012</p> <p>Non pertinente</p> <p>La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali</p>

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.1.1					
FERTILIZZAZIONE	FERTILIZZAZIONE 11.1.1.3 uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.	Si: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dall'uso di unità fertilizzanti più costose e mandati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. in merito alle operazioni effettuate nell'ambito dell'uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. controllo visivo: secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenze in merito all'uso di concimi, ammendanti e nutrienti non previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non è pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua - il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti
ONERI AMMINISTRATIVI	11.1.1.4 compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.	Si: remunerato Maggiori costi nella gestione aziendale derivanti dal tempo da dedicare dalle rilevazioni e registrazioni per gli interventi di difesa fitosanitaria, nonché per la tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione	Controllo documentale: verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	SICUREZZA ALIMENTARE CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	Non pertinente	Non pertinente	L'impegno derivante dalla tenuta dei registri previsti per il biologico va al di là degli oneri previsti dalla normativa vigente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.